

# Città di Benevento

## Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

ORIGINALE

N. 6

Del 10/02/2017

Oggetto: Art. 251 del D.Lgs 267/2000 (TUEL ). Attivazione delle entrate tributarie a seguito della dichiarazione di dissesto. IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF, TOSAP, ICP/DD.PP.AA.

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 15.05 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 24 Consiglieri, assenti n. 9

	P	A		P	A
<b>MASTELLA M.CLEMENTE</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PAGLIA Luca</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AVERSANO Marcellino</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PARENTE Renato</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CALLARO Patrizia</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PEDA' Giuseppa</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CAPUANO Antonio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PEPE Fausto</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CHIUSOLO M. Grazia</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PUZIO Antonio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE MINICO Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>QUARANTIELLO Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE NIGRIS Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>RUSSO Angela</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DE PIERRO Francesco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>RUSSO Anna Rita</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DEL VECCHIO Raffaele</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>RUSSO Giovanni</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DELLI CARRI Delia</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SAGINARIO Giuliana</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DI DIO Italo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>SCARINZI Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FARESE Marianna</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SGUERA Nicola</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FELEPPA Angelo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>SGUERA Vincenzo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FIORETTI Floriana</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TOMACIELLO Annalisa</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FRANZESE Domenico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>VARRICCHIO M.Letizia</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LAURO Vincenzo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZANONE Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ORLANDO Anna</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Andrea Lanzalone con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori :Mazzoni, Ambrosone, Ingaldi, Maio, Pasquariello, Picucci, Reale, Russi, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Generale  
Dr. Andrea Lanzalone

Il Presidente del Consiglio  
Dr. Luigi De Minico

La sottoscritta dott.ssa Maria Carmela SERLUCA, in qualità di assessore alle Finanze del Comune di Benevento,

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Benevento, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato, l'art. 248 del sopracitato decreto, che al comma 1 così recita *«a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio»*.

Visto l'articolo 251 del sopracitato decreto legislativo che prevede:

- Al comma 1 *«Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il Consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.[...]*»
- Al comma 2 *«La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato»*;
- Al comma 4 *«Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio»*;

Visto, altresì che il comma 6 del citato articolo 251 impone l'obbligo di comunicare, "Le delibere di cui sopra, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali spettanti all'Ente dissestato";

Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Visto l'articolo I del D.lgs. 28 settembre 1998, numero 360, e sue successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche che prevede un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali;

Visto e richiamato il capo I del D. Lgs. n. 507/93 e smi con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province;

Visto e richiamato il capo II del D. Lgs. n. 507/93 e smi con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Vista la delibera Consiliare n. 12 del 24/02/1998, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 7 marzo 2002, concernente la determinazione delle tariffe in euro per ICP e DPA;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 7 marzo 2002 concernente la determinazione delle tariffe in euro per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Considerato che il Comune di Benevento ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 507/1993 è ricompreso sulla base del numero degli abitanti alla data del 31.12.2014 nella classe III (Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti);

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come di seguito, rinviandone a successivi provvedimenti eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;

Rilevato che occorre determinare per le imposte e tasse di spettanza dell'Ente, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Preso atto che i commi 640 e 677, art. 1, Legge n. 147/2013, dispongono che somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto in particolare il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994:

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto "Componente IMU della IUC imposta municipale Unica. Approvazione del Regolamento";

Considerato che la Legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il Comma 14, lettere a) e b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015 che modificando l'art. 1, co. 639 e 669 della legge 147/2013, esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore (esclusi gli immobili classificati nelle categorie A1 - A8 - A9);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 09 settembre 2014 avente ad oggetto "Componente TASI della IUC imposta municipale Unica. Approvazione del Regolamento";

Tenuto conto che, sulla base delle proiezioni informatiche sulle banche dati comunali e dei dati forniti dal Dipartimento delle Finanze e dall'IFEL, è possibile stimare un gettito IMU netto presumibilmente di euro 11.400.000,00;

Considerato che dalle risultanze contabili, il gettito TASI potrebbe essere preventivato in circa €. 100.000,00;

Atteso che, dal gettito TASI, si intende arrivare ad una copertura parziale dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dalle previsioni per l'anno 2017, formate sulla base delle previsioni assestate del bilancio di previsione 2016/2018:

<b>SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>SPESE</b>
------------------------------	--------------

Servizio ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 950.000,00
Servizi SOCIALI e Servizi CIMITERIALI (quota a carico del bilancio del Comune):	€ 2.530.000,00
Servizi VIGILANZA e PROTEZIONE CIVILE:	€ 2.400.000,00
Servizi di Amministrazione Generale - gestione Uffici Tecnici, Beni demaniali e patrimoniali, segreteria generale e personale – (QUOTA PARTE)	€ 4.000.000,00
Totale	€ 9.880.000,00
Grado di copertura con il gettito TASI previsto	Circa l'1,03%  (al netto del ristoro per minori introiti a seguito dell'abolizione della TASI per l'abitazione principale)

Ritenuto che il versamento dell'IMU e della TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

#### PROPONE DI DELIBERARE

1) La seguente determinazione di aliquote della componente **IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – della Imposta Unica Comunale (IUC)**:

- Aliquota ordinaria (altri fabbricati) 1,06 per cento (10,6 per mille); tale Aliquota è ridotta del 4,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP con applicazione della detrazione base di € 200,00 (art. 1 co. 707 L. 147/2013);
- Aliquota per abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di un'unità pertinenziale): 0,6 per cento (6,00 per mille); dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che:

- sono confermate anche per l'anno 2017, in forza delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità anno 2016 (L. 208/2015), le seguenti condizioni:
  - a) esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93);

- b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11);
- c) abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- d) esenzione IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);
- tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento IMU nonché dalle disposizioni normative in vigore;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata ad abitazione principale;
- 2) La seguente determinazione di aliquote della componente **TASI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – della Imposta Unica Comunale (IUC)**, nelle seguenti misure:
- Aliquota TASI dello **0,00** per mille per le abitazioni principali (in forza del comma 14, lettere a) e b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015 che modificando l'art. 1, co. 639 e 669 della legge 147/2013, esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore);
  - Aliquota TASI dell'**1,00** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 13;
  - Aliquota TASI del **2,50** per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti fabbricati merce) ai sensi dell' art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015;
  - Aliquota TASI dello **0,00** per mille per le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti;
- inoltre, di non disporre le riduzioni e le agevolazioni previste dal comma 679 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- 3) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 (zero otto) per mille punti percentuali per l'intero periodo 2017/2021;
- 4) La seguente determinazione delle tariffe per la **Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**, nelle seguenti misure:

**TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI PERMANENTI)**

<b>Cat. I</b>	<b>Euro 41,83</b>
<b>Cat. II</b>	<b>Euro 29,28</b>

Cat. III	Euro 16,73
Cat. IV	Euro 12,55

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sono così determinate:

Cat. I	Euro 12,55
Cat. II	Euro 8,78
Cat. III	Euro 5,02
Cat. IV	Euro 4,09

#### PASSI CARRABILI

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, ed è quantificata nella seguente misura:

Cat. I	Euro 20,92
Cat. II	Euro 14,64
Cat. III	Euro 8,37
Cat. IV	Euro 6,27

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è la seguente:

Cat. I	Euro 12,55
Cat. II	Euro 8,78
Cat. III	Euro 5,02
Cat. IV	Euro 4,09

#### TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE)

Cat. I	Euro 4,13
Cat. II	Euro 2,89
Cat. III	Euro 1,65
Cat. IV	Euro 1,24

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa è ridotta al 30% per ogni singola categoria. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle sotto indicate misure giornaliere di tariffa:

<b>a.</b>	<b>Categoria 1°</b>
➤	fino ad ore 8 Euro 3,62
➤	fino ad ore 12 Euro 3,87
➤	fino ad ore 24 Euro 4,13

<b>b.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,17
➤	fino ad ore 12 Euro 2,38
➤	fino ad ore 24 Euro 2,89

<b>c.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,24
➤	fino ad ore 12 Euro 1,39
➤	fino ad ore 24 Euro 1,65

<b>d.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,19
➤	fino ad ore 12 Euro 1,21
➤	fino ad ore 24 Euro 1,24

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono le seguenti:

<b>e.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,16
➤	fino ad ore 24 Euro 1,24

<b>f.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,65
➤	fino ad ore 12 Euro 0,71
➤	fino ad ore 24 Euro 0,87

<b>g.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,37
➤	fino ad ore 12 Euro 0,42
➤	fino ad ore 24 Euro 0,50

<b>h.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,37
➤	fino ad ore 12 Euro 0,39
➤	fino ad ore 24 Euro 0,41



Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sotto elencate fasce orarie, sono le seguenti:

<b>i.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 4,34
➤	fino ad ore 12 Euro 4,65
➤	fino ad ore 24 Euro 4,96

<b>j.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,60
➤	fino ad ore 12 Euro 2,85
➤	fino ad ore 24 Euro 3,47

<b>k.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,49
➤	fino ad ore 12 Euro 1,67
➤	fino ad ore 24 Euro 1,98

<b>l.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,49
➤	fino ad ore 12 Euro 1,52
➤	fino ad ore 24 Euro 1,55

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:

<b>m.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

<b>n.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19

➤	fino ad ore 24 Euro 1,45
---	--------------------------

<b>o.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>p.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

Sono ridotte all'80% le tariffe poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:

<b>q.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,72
➤	fino ad ore 12 Euro 0,77
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>r.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,43
➤	fino ad ore 12 Euro 0,48
➤	fino ad ore 24 Euro 0,58

<b>s.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,28
➤	fino ad ore 24 Euro 0,33

<b>t.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,26
➤	fino ad ore 24 Euro 0,28

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo previste dall'art.16 del precedente regolamento, effettuate nell'ambito di installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le relative tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sotto elencate fasce orarie sono ridotte del 50%.

<b>u.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

<b>v.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19
➤	fino ad ore 24 Euro 1,45

<b>w.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>x.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

Per le occupazioni con “autoveicoli ad uso privato” realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è aumentata del 30%, quindi le stesse sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sotto elencate fasce orarie nella seguente misura:

<b>y.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 4,70
➤	fino ad ore 12 Euro 5,04
➤	fino ad ore 24 Euro 5,37

<b>z.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,82
➤	fino ad ore 12 Euro 3,09
➤	fino ad ore 24 Euro 3,76

<b>aa.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,61
➤	fino ad ore 12 Euro 1,81
➤	fino ad ore 24 Euro 2,15

<b>bb.</b>	<u>Categoria 4°</u>
------------	---------------------

➤	fino ad ore 8	Euro 1,61
➤	fino ad ore 12	Euro 1,63
➤	fino ad ore 24	Euro 1,65

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della "attività edilizia", le tariffe ordinarie calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sotto elencate fasce orarie sono ridotte del 30%:

<b>cc.</b>	<u>Categoria 1°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 2,53
➤	fino ad ore 12	Euro 2,71
➤	fino ad ore 24	Euro 2,89

<b>dd.</b>	<u>Categoria 2°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 1,52
➤	fino ad ore 12	Euro 1,66
➤	fino ad ore 24	Euro 2,02

<b>ee.</b>	<u>Categoria 3°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,87
➤	fino ad ore 12	Euro 0,98
➤	fino ad ore 24	Euro 1,16

<b>ff.</b>	<u>Categoria 4°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,83
➤	fino ad ore 12	Euro 0,85
➤	fino ad ore 24	Euro 0,87

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche con un'area occupata eccedente i 10 mq e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni "culturali o sportive" le tariffe ordinarie calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono determinate nella seguente misura:

<b>gg.</b>	<u>Categoria 1°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,72
➤	fino ad ore 12	Euro 0,77
➤	fino ad ore 24	Euro 0,83

<b>hh.</b>	<u>Categoria 2°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,43
➤	fino ad ore 12	Euro 0,48

➤	fino ad ore 24 Euro 0,58
---	--------------------------

<b>ii.</b>	<u>ii. Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,28
➤	fino ad ore 24 Euro 0,33

<b>jj.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,26
➤	fino ad ore 24 Euro 0,28

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%, calcolata sulle effettive ore di occupazione, in relazione alle sottoelencate fasce orarie, e sono determinate nella seguente misura:

<b>kk.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

<b>ll.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19
➤	fino ad ore 24 Euro 1,45

<b>mm.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>nn.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici esercizi,

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio nella misura di:

<b>oo.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	<b>Euro 258,23 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>pp.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	<b>Euro 257,97 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>qq.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	<b>Euro 257,71 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>rr.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	<b>Euro 257,61 complessive per Km lineare o frazione.</b>

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti. Qualora il trasferimento viene disposto per le immissioni delle condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

A norma dell'art.47 del D. Lgs. 507/93 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.566/93, poiché il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 50% delle spese sostenute.

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente in :

➤	<b>Euro 25,82 per quelle comprese fino ad un Km lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta)</b>
➤	<b>Euro 38,73 per quelle superiori al Km lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta).</b>

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata gg.30 (trenta), ma inferiore a gg.90 (novanta), la tassa è aumentata del 30% e quindi nella seguente misura:

➤	<b>Euro 33,57 per quelle comprese fino ad un Km lineare;</b>
➤	<b>Euro 50,35 per quelle superiori al Km lineare;</b>

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg.90 (novanta), e fino a gg.180 (centottanta), e quindi nella seguente misura:

➤	<b>Euro 38,73 per quelle comprese fino ad un Km lineare;</b>
➤	<b>Euro 58,10 per quelle superiore ad un Km lineare;</b>

La tassa è aumentata del 100% per le occupazioni di durata superiore a gg. 180 (centottanta) e quindi nella seguente misura:

➤	<b>Euro 51,65 per quelle comprese fino ad un Km lineare;</b>
➤	<b>Euro 77,47 per quelle superiore al Km lineare;</b>

#### OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sotto indicata tassa annuale:

<b>a.</b>	<b>Centro abitato.....</b>	<b>€ 68,17;</b>
<b>b.</b>	<b>Zona limitrofa.....</b>	<b>€ 41,83;</b>
<b>c.</b>	<b>Sobborgbi e zone periferiche.....</b>	<b>€ 23,24;</b>
<b>d.</b>	<b>Frazione.....</b>	<b>€ 11,36.</b>

L'applicazione della tassa è così rapportata:

- distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 30 litri;
- distributore di carburante con serbatoio di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
- per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'area compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, eventualmente occupati, con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorativi, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.12 del presente regolamento, ove per convenzione non sono dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sotto indicata misura:

<b>Centro abitato.....</b>	<b>€ 23,24</b>
<b>Zona limitrofa .....</b>	<b>€ 15,49</b>
<b>Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....</b>	<b>€ 11,36</b>

5) La seguente determinazione delle tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nelle seguenti misure:

come da estratto di cui alla delibera di giunta comunale n. 54 del 7 marzo 2002 che si riporta di seguito:

### **PUBBLICITÀ ORDINARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è di:

- Euro 14,87 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 1,49 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;
- Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100% -.
- Euro 29,75 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata;
- Euro 2,97 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata;

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché



regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di:

- Euro 14,87 x per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria;
- Euro 22,31 x una superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5;
- Euro 29,75 x una superficie superiore a mq. 8,5;

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al comma I per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI - TARIFFE.**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di :

- Euro 14,87 x ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.17, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti mandatarî" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000 ..... Euro 89,24

- b) motoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 ..... Euro 59,50
- c) motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti cat. ... Euro 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI. - TARIFFE.**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura di:

- Euro 59,50 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 5,95 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;

Nel caso che le forme pubblicitarie di cui al capoverso I e II vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe, e pertanto nella misura di :

- Euro 29,75 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 2,97 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta nella misura di:

- Euro 3,72 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione , per una durata della pubblicità inferiore a trenta giorni;

- Euro 1,86 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, per una durata della pubblicità inferiore a trenta giorni;

## **PUBBLICITÀ VIARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, si applica nella misura di:

- a. Euro 14,87 x ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione di quindici;

La concessione di esporre tale pubblicità sarà rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni, e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 del piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua vicini al territorio comunale è dovuta l'imposta nella misura di:

- b. Euro 89,24 x ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- c. Euro 44,62 x ogni giorno o frazione di giorno, per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili;

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta, previa le opportune valutazioni dei motivi di decoro, nella misura di :

- a. Euro 3,72 x ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito;
- b. Euro 11,16 x ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno, per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale esclusa la Domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

## **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI**

Il richiedente, per ottenere le autorizzazioni per le singole forme di distribuzione di materiale pubblicitario sopra riportate, deve presentare una domanda in carta semplice con allegato un fac-simile della pubblicità che vuole effettuare, le modalità e i giorni di distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

## **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**


La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione " degli Enti Pubblici Territoriali ";
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

## **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**


Sono esenti dall'imposta:

- a. Esenzione per le insegne della sede. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- b. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrine o ingresso.

**L'Assessore alle Finanze**  
Dott.ssa Maria Carmela Serluca  


PARERI SULLA PROPOSTA

Visto l'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Dirigente f.f. del Settore  
Gestione Economica  
Dott. Emilio Porcario  


PRESENTI 24

Relazione sull'argomento l'Assessore Serluca;

Entrano in aula i Consiglieri De Pierro e Russo Giovanni. PRESENTI 26

Il Presidente pone in votazione l'argomento.

Il Consiglio comunale

Sentito l'intervento dell'Assessore Serluca;

Vista la retrostesa relazione;

Visto il parere ex art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato;

con 17 Voti Favorevoli - 8 Voti Contrari ( Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Feleppa, Fioretti, Sguera Vincenzo, Varricchio ) - 1 Astenuto ( Scarinzi), resi per appello nominale

delibera

di approvare la seguente determinazione di aliquote della componente **IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - della imposta Unica Comunale ( IUC)**:

- Aliquota ordinaria( altri fabbricati) 1,06 per cento ( 10,6 per mille ); tale aliquota è ridotta del 4,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP con applicazione della detrazione base di Euro 200,00 ( art. 1 co.707 L.147/2013);

- Aliquota per abitazione principale relativamente alle categorie A/71, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 ( nella misura massima di un'entità pertinenziale) : 0,6 per cento ( 6,00 per mille ); dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetto passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.

di approvare che:

sono confermate anche per l'anno 2017, in forza delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità anno 2016 ( L208/2015) le seguenti condizioni:

a) esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h ) del D.Lgs. 504/92 ( riportata ai criteri agricoli di cui alla circolare ministeriale 9/93);

- b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11);
- c) abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- d) esenzione IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);
- tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento IMU nonché dalle disposizioni normative in vigore;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata ad abitazione principale;
- 2) La seguente determinazione di aliquote della componente **TASI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – della Imposta Unica Comunale (IUC)**, nelle seguenti misure:
- Aliquota TASI dello **0,00** per mille per le abitazioni principali (in forza del comma 14, lettere a) e b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015 che modificando l'art. 1, co. 639 e 669 della legge 147/2013, esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore);
  - Aliquota TASI dell'**1,00** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 13;
  - Aliquota TASI del **2,50** per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti fabbricati merce) ai sensi dell'art.1, comma 14, lettera c) della Legge 208/2015;
  - Aliquota TASI dello **0,00** per mille per le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti;
- 
- inoltre, di non disporre le riduzioni e le agevolazioni previste dal comma 679 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- 3) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 (zero otto) per mille punti percentuali per l'intero periodo 2017/2021;
- 4) La seguente determinazione delle tariffe per la **Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**, nelle seguenti misure:

**TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI PERMANENTI)**

Cat. I	Euro 41,83
Cat. II	Euro 29,28

Cat. III	Euro 16,73
Cat. IV	Euro 12,55

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sono così determinate:

Cat. I	Euro 12,55
Cat. II	Euro 8,78
Cat. III	Euro 5,02
Cat. IV	Euro 4,09

#### PASSI CARRABILI

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, ed è quantificata nella seguente misura:

Cat. I	Euro 20,92
Cat. II	Euro 14,64
Cat. III	Euro 8,37
Cat. IV	Euro 6,27

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è la seguente:

Cat. I	Euro 12,55
Cat. II	Euro 8,78
Cat. III	Euro 5,02
Cat. IV	Euro 4,09

#### TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE)

Cat. I	Euro 4,13
Cat. II	Euro 2,89
Cat. III	Euro 1,65
Cat. IV	Euro 1,24

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg.15 la tariffa è ridotta al 30% per ogni singola categoria. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle sotto indicate misure giornaliere di tariffa:

a.	<b>Categoria 1°</b>
➤	fino ad ore 8 Euro 3,62
➤	fino ad ore 12 Euro 3,87
➤	fino ad ore 24 Euro 4,13

<b>b.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,17
➤	fino ad ore 12 Euro 2,38
➤	fino ad ore 24 Euro 2,89

<b>c.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,24
➤	fino ad ore 12 Euro 1,39
➤	fino ad ore 24 Euro 1,65

<b>d.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,19
➤	fino ad ore 12 Euro 1,21
➤	fino ad ore 24 Euro 1,24

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sono applicate per intero.

Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono le seguenti:

<b>e.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,16
➤	fino ad ore 24 Euro 1,24

<b>f.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,65
➤	fino ad ore 12 Euro 0,71
➤	fino ad ore 24 Euro 0,87

<b>g.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,37
➤	fino ad ore 12 Euro 0,42
➤	fino ad ore 24 Euro 0,50

<b>h.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,37
➤	fino ad ore 12 Euro 0,39
➤	fino ad ore 24 Euro 0,41



Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sotto elencate fasce orarie, sono le seguenti:

<b>i.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 4,34
➤	fino ad ore 12 Euro 4,65
➤	fino ad ore 24 Euro 4,96

<b>j.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,60
➤	fino ad ore 12 Euro 2,85
➤	fino ad ore 24 Euro 3,47

<b>k.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,49
➤	fino ad ore 12 Euro 1,67
➤	fino ad ore 24 Euro 1,98

<b>l.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,49
➤	fino ad ore 12 Euro 1,52
➤	fino ad ore 24 Euro 1,55

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:

<b>m.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

<b>n.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19

➤	fino ad ore 24 Euro 1,45
---	--------------------------

<b>o.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>p.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

Sono ridotte all'80% le tariffe poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie nella seguente misura:

<b>q.</b>	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,72
➤	fino ad ore 12 Euro 0,77
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

<b>r.</b>	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,43
➤	fino ad ore 12 Euro 0,48
➤	fino ad ore 24 Euro 0,58

<b>s.</b>	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,28
➤	fino ad ore 24 Euro 0,33

<b>t.</b>	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,26
➤	fino ad ore 24 Euro 0,28

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo previste dall'art.16 del precedente regolamento, effettuate nell'ambito di installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le relative tariffe calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sotto elencate fasce orarie sono ridotte del 50%.

u.	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

v.	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19
➤	fino ad ore 24 Euro 1,45

w.	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

x.	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

Per le occupazioni con "autovetture ad uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è aumentata del 30%, quindi le stesse sono determinate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sotto elencate fasce orarie nella seguente misura:

y.	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 4,70
➤	fino ad ore 12 Euro 5,04
➤	fino ad ore 24 Euro 5,37

z.	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 2,82
➤	fino ad ore 12 Euro 3,09
➤	fino ad ore 24 Euro 3,76

aa.	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,61
➤	fino ad ore 12 Euro 1,81
➤	fino ad ore 24 Euro 2,15

bb.	<u>Categoria 4°</u>
-----	---------------------

➤	fino ad ore 8	Euro 1,61
➤	fino ad ore 12	Euro 1,63
➤	fino ad ore 24	Euro 1,65

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della "attività edilizia", le tariffe ordinarie calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione, in relazione alle sotto elencate fasce orarie sono ridotte del 30%:

<b>cc.</b>	<u>Categoria 1°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 2,53
➤	fino ad ore 12	Euro 2,71
➤	fino ad ore 24	Euro 2,89

<b>dd.</b>	<u>Categoria 2°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 1,52
➤	fino ad ore 12	Euro 1,66
➤	fino ad ore 24	Euro 2,02

<b>ee.</b>	<u>Categoria 3°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,87
➤	fino ad ore 12	Euro 0,98
➤	fino ad ore 24	Euro 1,16

<b>ff.</b>	<u>Categoria 4°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,83
➤	fino ad ore 12	Euro 0,85
➤	fino ad ore 24	Euro 0,87

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche con un'area occupata eccedente i 10 mq e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni "culturali o sportive" le tariffe ordinarie calcolate sulla base delle effettive ore di occupazione in relazione alle sottoelencate fasce orarie, sono determinate nella seguente misura:

<b>gg.</b>	<u>Categoria 1°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,72
➤	fino ad ore 12	Euro 0,77
➤	fino ad ore 24	Euro 0,83

<b>hh.</b>	<u>Categoria 2°</u>	
➤	fino ad ore 8	Euro 0,43
➤	fino ad ore 12	Euro 0,48

➤	fino ad ore 24 Euro 0,58
---	--------------------------

ii.	<u>ii. Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,28
➤	fino ad ore 24 Euro 0,33

jj.	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,25
➤	fino ad ore 12 Euro 0,26
➤	fino ad ore 24 Euro 0,28

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%, calcolata sulle effettive ore di occupazione, in relazione alle sottoelencate fasce orarie, e sono determinate nella seguente misura:

kk.	<u>Categoria 1°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,81
➤	fino ad ore 12 Euro 1,94
➤	fino ad ore 24 Euro 2,07

ll.	<u>Categoria 2°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 1,08
➤	fino ad ore 12 Euro 1,19
➤	fino ad ore 24 Euro 1,45

mm.	<u>Categoria 3°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,62
➤	fino ad ore 12 Euro 0,70
➤	fino ad ore 24 Euro 0,83

nn.	<u>Categoria 4°</u>
➤	fino ad ore 8 Euro 0,59
➤	fino ad ore 12 Euro 0,61
➤	fino ad ore 24 Euro 0,62

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici esercizi,

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio nella misura di:

<b>oo.</b>	<b><u>Categoria 1°</u></b>
➤	<b>Euro 258,23 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>pp.</b>	<b><u>Categoria 2°</u></b>
➤	<b>Euro 257,97 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>qq.</b>	<b><u>Categoria 3°</u></b>
➤	<b>Euro 257,71 complessive per Km lineare o frazione.</b>
<b>rr.</b>	<b><u>Categoria 4°</u></b>
➤	<b>Euro 257,61 complessive per Km lineare o frazione.</b>

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti. Qualora il trasferimento viene disposto per le immissioni delle condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

A norma dell'art.47 del D. Lgs. 507/93 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.566/93, poiché il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 50% delle spese sostenute.

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente in :

➤	<b>Euro 25,82 per quelle comprese fino ad un Km lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta)</b>
➤	<b>Euro 38,73 per quelle superiori al Km lineare di durata non superiore a giorni 30 (trenta).</b>

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata gg.30 (trenta), ma inferiore a gg.90 (novanta), la tassa è aumentata del 30% e quindi nella seguente misura:

➤	<b>Euro 33,57 per quelle comprese fino ad un Km lineare;</b>
➤	<b>Euro 50,35 per quelle superiori al Km lineare;</b>

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg.90 (novanta), e fino a gg.180 (centottanta), e quindi nella seguente misura:

➤	<b>Euro 38,73 per quelle comprese fino ad un Km lineare;</b>
➤	<b>Euro 58,10 per quelle superiore ad un Km lineare;</b>

La tassa è aumentata del 100% per le occupazioni di durata superiore a gg. 180 (centottanta) e quindi nella seguente misura:

➤	Euro 51,65 per quelle comprese fino ad un Km lineare;
➤	Euro 77,47 per quelle superiore al Km lineare;

#### OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sotto indicata tassa annuale:

a.	Centro abitato.....	€ 68,17;
b.	Zona limitrofa.....	€ 41,83;
c.	Sobborghi e zone periferiche.....	€ 23,24;
d.	Frazione.....	€ 11,36.

L'applicazione della tassa è così rapportata:

- distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 30 litri;
- distributore di carburante con serbatoio di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
- per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'area compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, eventualmente occupati, con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorativi, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.12 del presente regolamento, ove per convenzione non sono dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sotto indicata misura:

Centro abitato.....	€ 23,24
Zona limitrofa .....	€ 15,49
Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....	€ 11,36

- 5) La seguente determinazione delle tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nelle seguenti misure:

come da estratto di cui alla delibera di giunta comunale n. 54 del 7 marzo 2002 che si riporta di seguito:

### **PUBBLICITÀ ORDINARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è di:

- Euro 14,87 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 1.49 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;
- Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100% -.
- Euro 29,75 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata;
- Euro 2,97 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi, per esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata;

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché



regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di:

- Euro 14,87 x per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria;
- Euro 22,31 x una superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5;
- Euro 29,75 x una superficie superiore a mq. 8,5;

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al comma I per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI - TARIFFE.**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di :

- Euro 14,87 x ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000 ..... Euro 89,24

- b) motoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 ..... Euro 59,50
- c) motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti cat. ... Euro 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE.**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura di:

- Euro 59,50 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 5,95 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;

Nel caso che le forme pubblicitarie di cui al capoverso I e II vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe, e pertanto nella misura di :

- Euro 29,75 x ogni metro quadrato di superficie e per anno solare;
- Euro 2,97 x ogni mese o frazione di mese, per una durata della pubblicità non superiore a tre mesi;

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta nella misura di:

- Euro 3,72 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, per una durata della pubblicità inferiore a trenta giorni;

- Euro 1,86 x ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, per una durata della pubblicità inferiore a trenta giorni;

## **PUBBLICITÀ VIARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, si applica nella misura di:

- a. Euro 14,87 x ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione di quindici;

La concessione di esporre tale pubblicità sarà rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni, e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 del piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua vicini al territorio comunale è dovuta l'imposta nella misura di:

- b. Euro 89,24 x ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- c. Euro 44,62 x ogni giorno o frazione di giorno, per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili;

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta, previa le opportune valutazioni dei motivi di decoro, nella misura di :

- a. Euro 3,72 x ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito;
- b. Euro 11,16 x ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno, per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale esclusa la Domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI**

Il richiedente, per ottenere le autorizzazioni per le singole forme di distribuzione di materiale pubblicitario sopra riportate, deve presentare una domanda in carta semplice con allegato un fac-simile della pubblicità che vuole effettuare, le modalità e i giorni di distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione " degli Enti Pubblici Territoriali ";
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

### **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a. Esenzione per le insegne della sede. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- b. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrine o ingresso.

Con separata votazione

Il Consiglio comunale

con 17 Voti Favorevoli - 8 Voti Contrari ( Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Feleppa, Fioretti, Sguera Vincenzo, Varricchio ) - 1 Astenuto ( Scarinzi), resi in forma palese

delibera

rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

**COMUNE di Benevento**

**L'Organo di Revisione**

**OGGETTO:** ATTIVAZIONE ENTRATE PROPRIE (Imposte, oneri, tasse locali ed entrate patrimoniali) AI SENSI ART. 251 Dlgs. 267/2000 A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

Premesso

- ✓ che con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 11/01/2017 , dichiarata immediatamente esecutiva , è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 e seguenti del D.lgs.267/2000 ;
- ✓ che l'art. 248 del sopracitato decreto , al c. 1 prevede la sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio;
- ✓ che l'art. 251 del Dlgs. 267/2000 prevede al c.1: << **Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il Consiglio dell'Ente , è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato , diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita . (...)>>**

Tenuto conto che:

- ✓ Il comma 6 del citato art. 251 impone l'obbligo di comunicare , le deliberazioni del Consiglio Comunale di cui sopra , alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione , **pena la sospensione dei contributi erariali spettanti all'Ente dissestato;**

Considerato che :

- ✓ l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;
- ✓ l'Ente deve provvedere , al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per predisporre il bilancio stabilmente riequilibrato, *alla rideterminazione obbligatoria delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge.*

Viste le Leggi istitutive delle imposte locali ed i regolamenti approvati giuste delibere di Consiglio Comunale , elencate nelle proposte di delibere esaminate. L'Organo di Revisione , dopo aver acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai dirigenti competenti;

**Esprime parere favorevole**

***affinchè siano approvate le proposte di delibere per l'attivazione delle entrate comunali con determinazione delle aliquote e tariffe nella misura massima consentita così come previsto dall'art. .251 Dlgs 267/2000 .***

F.to l'Organo di Revisione



**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**OGGETTO: ART. 251 DEL D.LGS 267/2000 (TUEL). ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO. IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF, TOSAP E ICP/DD.PP.AA..**

Passo la parola all'assessore che relazionerà in merito.

**ASSESSORE SERLUCA:** grazie presidente. Questa delibera, le premesse sono le stesse della precedente che riguardano appunto l'articolo N. 251 del Tuel, l'attivazione delle entrate proprie entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera del consiglio. Con questa delibera si propone e si chiede al consiglio di deliberare in merito alle aliquote, che sono sostanzialmente quelle già in vigore perché è già nell' aliquota

massima. L'IMU, imposta municipale propria, si propone di deliberare l'aliquota ordinaria al 10,6x1000, aliquota per abitazione principale relativamente alle categorie A1, A8, A9 e le relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale, 6x1000, di approvare la TASI, Imposta municipale propria, della IUC, imposta unica comunale, nelle seguenti misure: aliquota tasse dello 0x1000 per le abitazioni principali, l'aliquota TASI dell'1x1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota TASI del 2,50x1000 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangono tali destinazioni e non siano in ogni caso locati. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8x1000 percentuali per l'intero periodo del 2017-2021, la tassa per l'occupazione delle aree pubbliche, così come indicato nella delibera che ricalca quella dell'anno precedente. Lo stesso per l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, nella delibera che si propone vi è un estratto della delibera di giunta comunale N. 54 del 2002, che è riportata nella copia della delibera che avete. Grazie.

**PRESIDENTE DE MINICO:** grazie assessore. C'è qualche intervento? Passiamo al voto.

**SEGRETARIO:**

sindaco Mastella (assente)

consigliere Aversano (contrario)

consigliere Callaro (favorevole)

consigliere Capuano (favorevole)

consigliere Chiusolo (favorevole)

consigliere De Minico (favorevole)

consigliere De Nigris (favorevole)

consigliere De Pierro (contrario)

consigliere Del Vecchio (contrario)

consigliere Delli Carri (assente)

consigliere Di Dio (contrario)

consigliere Farese (assente)

consigliere Feleppa (contrario)

consigliere Fioretti (contrario)

consigliere Franzese (favorevole)

consigliere Lauro (favorevole)

consigliere Orlando (favorevole)

consigliere Paglia (favorevole)

consigliere Parente (favorevole)



consigliere Pedà (assente)

consigliere Pepe (assente)

consigliere Puzio (favorevole)

consigliere Quarantiello (favorevole)

consigliere Russo Angela (assente)

consigliere Russo Annarita (favorevole)

consigliere Russo Giovanni (favorevole)

consigliere Saginario (favorevole)

consigliere Scarinzi (astenuto)

consigliere Sguera Nicola (assente)

consigliere Sguera Vincenzo (contrario)

consigliere Tomaciello (favorevole)

consigliere Varricchio (contrario)

consigliere Zanone (favorevole)

**PRESIDENTE DE MINICO:** con 17 voti a favore, 8 contrari ed 1 astenuto la delibera è approvata.  
Votiamo per l'immediata esecutività. Come sopra, se siete tutti d'accordo. Va bene. Passiamo al



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,


### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno... 1 MAR. 2017 ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)


Li ... 1 MAR. 2017 .....

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno



## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li .....

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno